

ALLEGATO 4

CONDIZIONI GENERALI ALLEGATE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO

Articolo 1

Definizioni

- 1 I termini indicati nel Contratto hanno il significato di seguito specificato:
 - a) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale vengono avviati i lavori, ai sensi di quanto disposto al successivo art. 3;
 - b) **Contratto:** il Contratto stipulato tra ACI Progei S.p.A. e l'Affidatario, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella lettera d'invito, nei documenti allegati, al quale sono allegati le presenti Condizioni Generali, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - c) **Affidatario:** l'impresa, RTI o il consorzio d'impresе risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - d) **Parte:** ACI Progei S.p.A. o l'Affidatario (congiuntamente definiti anche le "Parti");
 - e) **Sede:** immobile sito in Sassari (SS), viale Adua n. 32, presso cui sono da svolgere le lavorazioni oggetto della procedura;
 - f) **Portale degli Acquisti ACI Progei:** piattaforma informatica dedicata alla gestione della procedura mediante Web e governata da ACI Progei S.p.A.;

Articolo 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1 Fermo restando quanto previsto nel Contratto, quest'ultimo e gli eventuali incarichi per attività extra canone, sono regolati in via gradata:
 - a) dal Contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Affidatario relativamente alle attività prestazionali contrattuali, ivi incluse le presenti "Condizioni Generali" che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
 - b) alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii. (di seguito anche Codice degli appalti pubblici), al D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
 - c) alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106 del 03.08.2009;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - e) dal Codice Deontologico di ACI Progei S.p.A.
- 2 Le clausole del Contratto e degli eventuali incarichi per attività extra canone sono sostituiti, modificati od abrogati automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengono modificazioni dei prezzi migliorativi per l'Affidatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3

Utilizzazione del Contratto e modalità di conclusione

- 1 Il Contratto è efficace a partire dalla data di attivazione indicata all'art. 4 dello stesso.
- 2 ACI Progei S.p.A. potrà richiedere al Affidatario, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, ulteriori attività extra e l'Affidatario medesimo sarà obbligato ad eseguire le eventuali attività richieste. Resta inteso che, in assenza di attività "in variante" rispetto a quelle contemplate nel computo metrico e autorizzate dal Direttore dei Lavori, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dall'affidatario il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività aggiuntive solo a seguito della ricezione di specifici ordinativi.
- 3 L'Affidatario prende atto, rinunciando ora per allora, a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che ACI Progei S.p.A. ha la facoltà di revocare l'autorizzazione del Direttore dei Lavori per eventuali lavori aggiuntivi entro il giorno lavorativo dall'avvio degli stessi. Trascorso il predetto termine la richiesta è irrevocabile ed l'Affidatario è tenuto a darne esecuzione completa.
- 4 Qualora venga richiesto da ACI Progei S.p.A., l'Affidatario, entro un giorno lavorativo dalla eventuale richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima ACI Progei S.p.A., anche per via telematica (utilizzando la piattaforma Web in uso ad ACI Progei), di ciascun ordinativo divenuto irrevocabile.
- 5 L'Affidatario trasmette ad ACI Progei S.p.A., anche per il tramite della piattaforma Web, il verbale di fine lavori delle eventuali attività aggiuntive espletate che dovrà essere vidimato dal Direttore dei Lavori.

Articolo 4

Validità temporale del Contratto

- 1 Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del Contratto o di ogni altro ordinativo per attività aggiuntive, l'Affidatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei lavori oggetto del Contratto.

Articolo 5

Obblighi generali dell'Affidatario

- 1 Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo indicato nel Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei lavori oggetto del Contratto medesimo, nonché ad ogni lavorazione si rendesse necessaria per l'esecuzione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
- 2 L'Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei relativi Allegati.
- 3 I lavori contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione dei lavori contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

- 4 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel Contratto e nei relativi Allegati, e l'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di ACI Progei S.p.A., assumendosene ogni relativo costo aggiuntivo.
- 5 L'Affidatario si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei lavori secondo quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura, richiamati nelle premesse del Contratto;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità dei propri lavori;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad ACI Progei S.p.A. di monitorare la conformità dei lavori alle norme previste nel Contratto e negli eventuali ordinativi per lavori aggiuntivi;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle lavorazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ACI Progei S.p.A. e dal Direttore dei Lavori;
 - f) comunicare tempestivamente ad ACI Progei S.p.A. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre ad ACI Progei S.p.A. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei lavori;
 - h) manlevare e tenere indenne ACI Progei S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) l'Affidatario si impegna ad eseguire i predetti lavori salvaguardando le esigenze di ACI Progei S.p.A. e/o terzi autorizzati, senza recare intralci o disturbi garantendo la pulizia, l'igiene e la sicurezza dei luoghi oggetto d'intervento.
- 6 L'Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione dei lavori contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte nell'immobile oggetto d'intervento (anche quelle svolte da terzi autorizzati e/o abitanti dello stabile).
- 7 L'Affidatario si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse lavorazioni contrattuali; detto personale potrà accedere all'immobile nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Affidatario verificare preventivamente tali procedure.
- 8 L'Affidatario si obbliga a consentire ad ACI Progei S.p.A., di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei lavori oggetto del Contratto e degli eventuali Ordinativi per attività aggiuntive, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

- 9 L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ACI Progei S.p.A..
- 10 L'Affidatario si obbliga a:
 - a) dare immediata comunicazione ad ACI Progei S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dei lavori di cui al Contratto;
 - b) eseguire i lavori oggetto del Contratto nell'immobile di Sassari, ubicato in Viale Adua ,32.
- 11 L'Affidatario prende atto ed accetta che i lavori oggetto del Contratto dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza delle lavorazioni.
- 12 I lavori oggetto del Contratto non sono affidati all'Affidatario in via esclusiva, pertanto ACI Progei S.p.A., può incaricare le stesse lavorazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Affidatario, nel rispetto della normativa vigente.
- 13 Ai sensi dell'art. 119 del Codice degli appalti pubblici, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Affidatario per l'esecuzione del Contratto, è fatto obbligo al Affidatario stesso di comunicare, ad ACI Progei S.p.A., il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività e dei servizi affidati.

Articolo 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1 L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri collaboratori/dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Affidatario si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto e/o dagli eventuali ordinativi per lavorazioni extra contrattuali, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2 L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle lavorazioni contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto e nella località di svolgimento dei lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 41, comma 163 del Codice degli appalti pubblici.
- 3 L'Affidatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
- 4 Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Affidatario di cui all'art. 105, comma 9, del Codice degli appalti pubblici in caso di subappalto.

Articolo 7

Supervisione e controllo

- 1 Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione del Contratto sono svolte da ACI Progei S.p.A. attraverso il Direttore dei Lavori.

Articolo 8

Importi dovuti e fatturazione

- 1 I corrispettivi, indicati nel Contratto, si riferiscono ai lavori eseguiti a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 2 Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione del Contratto e dagli eventuali lavori aggiuntivi (varianti) autorizzati dalla Direzione Lavori e/o dal RUP, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 3 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Affidatario medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
L'Affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 106, comma 3, del Codice degli appalti pubblici per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel Contratto.
- 4 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto e al numero di protocollo dell'eventuale ordinativo per attività aggiuntive. Il documento dovrà riportare analiticamente l'importo e dovrà essere intestato e inviata ad ACI Progei S.p.A. nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto, pena l'applicazione delle penali ivi previste.
- 5 E' obbligo di ACI Progei S.p.A. richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
- 6 In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
- 7 L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ACI Progei S.p.A. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 8 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Affidatario potrà sospendere le lavorazioni previste nel Contratto e negli eventuali ulteriori incarichi per le eventuali lavorazioni aggiuntive, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
- 9 Qualora l'Affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto o i singoli contratti accessori si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o mediante PEC, da ACI Progei S.p.A..
- 10 In materia di cessione dei crediti si applica l'art. 120, comma 12, del Codice degli appalti pubblici.
- 11 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 del D.L. 4 Luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, in Legge 4 Agosto 2006 n. 248.

Articolo 9

Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1 Sono a carico del Affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad ACI Progei S.p.A. per legge.
- 2 L'Affidatario dichiara che i lavori di cui trattasi sono effettuati nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Affidatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Affidatario.

Articolo 10

Trasparenza

- 1 L'Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla presente procedura di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- 3 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Affidatario non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Affidatario, con facoltà di ACI Progei S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 11

Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

- 1 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Contratto e nella Lettera d'invito, dovranno essere contestati all'Affidatario per iscritto da ACI Progei S.p.A. mediante PEC.
- 2 Per la contestazione dell'inadempimento all'Affidatario e per l'applicazione delle penali, si fa riferimento a quanto indicato nel Contratto e nella Lettera d'Invito.

Articolo 12

Condizioni e modalità di rilascio della cauzione

- 1 La cauzione a garanzia dell'esecuzione di cui all'art. 117 del Codice degli appalti pubblici, rilasciata in favore di ACI Progei S.p.A., ed il cui importo è indicato nel Contratto, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Progei S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto e dall'esecuzione degli eventuali singoli incarichi per eventuali lavorazioni aggiuntive.
- 2 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ACI Progei S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
- 3 La garanzia opera nei confronti di ACI Progei S.p.A. a far data dalla sottoscrizione del Contratto e a far data dalla ricezione di eventuali ordinativi per eventuali lavorazioni aggiuntive.
- 4 La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di ACI Progei S.p.A. verso l'Affidatario – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del codice degli appalti pubblici.
- 5 L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle pattuizioni contrarie in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogata costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
- 6 Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ACI Progei S.p.A..
- 7 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ACI Progei S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

Articolo 13

Riservatezza

- 1 L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e degli eventuali incarichi per eventuali lavori aggiuntivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

- 3 L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ACI Progei S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare ad ACI Progei S.p.A.
- 5 L'Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Affidatario medesimo a gare e appalti.
- 6 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 22, l'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice della Privacy).

Articolo 14

Risoluzione

- 1 In caso di inadempimento del Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Progei S.p.A. per porre fine all'inadempimento, la medesima ACI Progei S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti del Affidatario per il risarcimento del danno.
- 2 In ogni caso, si conviene che ACI Progei S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario mediante messaggistica del Portale e PEC, gli eventuali incarichi per attività extra canone e/o il Contratto principale, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle lavorazioni ivi previste;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino di esito positivo;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI Progei S.p.A.;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto;
 - e) nei casi previsti dal Contratto e dal presente allegato;
 - f) applicazione di penali oltre la misura massima.

La risoluzione del Contratto legittima la risoluzione degli eventuali singoli incarichi per eventuali lavori aggiuntivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Contratto. In tal caso l'Affidatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei lavori in favore dell'immobile sito in viale Adua, 32 - Sassari.

- 3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto, ACI Progei S.p.A. avrà il diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'eventuale incarico aggiuntivo risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Affidatario mediante messaggistica del Portale e PEC.

In ogni caso, resta fermo il diritto di ACI Progei S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

Si applica l'art. 122 del Codice degli appalti pubblici.

Articolo 15

Recesso

- 1 Si rinvia all'art. 18 del Contratto.

Articolo 16

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1 L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Affidatario stesso quanto di ACI e/o di ACI Progei S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione dei lavori contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Affidatario ha stipulato una polizza assicurativa, a beneficio di ACI Progei S.p.A. e terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Affidatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto ed agli eventuali singoli incarichi per eventuali lavori aggiuntivi. In particolare, detta polizza tiene indenne ACI Progei S.p.A., ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Affidatario possa arrecare ad ACI Progei S.p.A., ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione dei lavori di cui al Contratto ed agli eventuali lavori aggiuntivi (varianti) autorizzati dal Direttore dei lavori e/o RUP, anche con riferimento ai relativi lavori, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato, in riferimento alla R.C., prodotto nei due anni successivi alla cessazione dei lavori del medesimo Contratto e degli eventuali incarichi aggiuntivi per eventuali lavori aggiuntivi. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di ACI Progei S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..
Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per ACI Progei S.p.A., e pertanto qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto ed ogni eventuale singolo contratto di eventuali lavori aggiuntivi si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- 3 Resta ferma l'intera responsabilità del Affidatario anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 17

Prescrizioni relative al subappalto

- 1 Resta inteso che, qualora l'Affidatario si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
- 2 L'Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ACI Progei S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette lavorazioni.
- 3 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto e degli eventuali incarichi per lavorazioni aggiuntive, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento dei lavori agli stessi affidati.

- 4 L'Affidatario si impegna a depositare presso ACI Progei S.p.A., almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni il contratto di subappalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti pubblici in relazione alla lavorazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e ss del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- 5 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, ACI Progei S.p.A. procederà a richiedere al Affidatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 6 L'Affidatario dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dal Codice antimafia, D.Lgs. n. 159/2011.
- 7 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Affidatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di ACI Progei S.p.A. della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
- 8 L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Progei S.p.A. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 9 L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice degli appalti pubblici, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per i lavori resi nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.. Ai fini del pagamento dei lavori eseguiti nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
- 10 L'Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Progei S.p.A. inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Progei S.p.A. né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
- 11 E' obbligo di ACI Progei S.p.A. richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
- 12 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 13 In caso di inadempimento da parte del Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, ACI Progei S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 14 L'Affidatario dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nelle presenti Condizioni Generali e nel Contratto per l'espletamento dei lavori oggetto del Contratto.

- 15 Ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
- In caso di subappalto regolarmente autorizzato il Committente rimane comunque estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'Affidatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei lavori nonché del rispetto dei programmi.
- 16 Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale".
- 17 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice degli appalti pubblici.

Articolo 18

Divieto di cessione del Contratto

- 1 È fatto assoluto divieto al Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli eventuali incarichi per eventuali incarichi di lavori aggiuntivi, a pena nullità della cessione medesima.
- 2 In caso di inadempimento da parte del Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, ACI Progei S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 19

Foro competente

- 1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Affidatario e ACI Progei S.p.A., che dovessero insorgere durante la fase esecutiva del contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 20

Trattamento dei dati personali

- 1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – prima della sottoscrizione del Contratto e dell'esecuzione degli eventuali incarichi per le lavorazioni aggiuntive – le informazioni di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.
- 2 ACI Progei S.p.A. tratta i dati relativi al Contratto ed all'esecuzione dello stesso, nonché degli eventuali singoli incarichi per eventuali lavorazioni aggiuntive, in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al controllo della spesa per i lavori, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
- 3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento UE 679/2016 con particolare attenzione a

quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

- 4 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 21

Codice Deontologico

- 1 L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet di ACI Progei S.p.A. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali e comunque per il periodo di durata del contratto.
- 2 In caso di inadempimento da parte del Affidatario agli obblighi di cui al precedente comma, ACI Progei S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 22

Ulteriore condizione risolutiva espressa

- 1 Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01, che impediscano al Affidatario di contrattare con Società, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Nella predetta ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il Contratto si intende risolto anche relativamente ai lavori ad esecuzione continuata e periodica e ACI Progei S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Progei S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Roma, li ____ ____

ACI Progei S.p.A.

L'AFFIDATARIO